



Vista la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Interventi in materia di professioni";

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale, come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, il quale prevede che l'amministrazione regionale promuova e finanzi progetti di aggiornamento professionale per i professionisti;

Visto il "Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti", emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005 n. 0168/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni";

Ritenuto di apportare modifiche al predetto Regolamento recependo le richieste più ricorrenti formulate dai professionisti, dopo una valutazione sulla pertinenza ed opportunità delle medesime;

Richiamato, altresì, il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 che detta nuove disposizioni in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") nei quali rientrano pure gli incentivi previsti dalla legge regionale 13/2004;

Visto il testo recante le modifiche al Regolamento in parola come predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2004, in merito al contenuto dei Regolamenti di esecuzione della legge medesima deve essere sentita la competente Commissione consiliare;

Constatato che, per quanto concerne le predette modifiche, la Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, giusta verbale di data 15 giugno 2007;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1496 di data 22 giugno 2007;

Decreta

1. Sono approvate le modifiche al "Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti", emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005 n. 0168/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Riccardo Illy -

Modifiche al regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni), come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005 n. 0168/Pres. e modificato con decreti del Presidente della Regione 21 marzo 2006 n. 080/Pres. e 13 dicembre 2006 n. 0385/Pres.

- Art. 1 modifica all'articolo 7 del D.P.Reg. 0168/Pres/2005
- Art. 2 modifica all'articolo 8 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005
- Art. 3 modifica all'articolo 9 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005
- Art. 4 modifica all'articolo 11 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005
- Art. 5 modifica all'articolo 13 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005
- Art. 6 disposizione transitoria
- Art. 7 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 7 del D.P.Reg. 0168/Pres/2005

1. L'articolo 7 del D.P.Reg. 0168/Pres/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7
1. I contributi concessi hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.>>

art. 2 modifica all'articolo 8 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005 come modificato dal D.P.Reg. 080/Pres./2006 la lettera c bis) è sostituita dalla seguente:
<<c bis) dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.>>

art. 3 modifica all'articolo 9 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005

1. All'articolo 9 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis) Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'Ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di

dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi>>.

art. 4 modifica all'articolo 11 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005

1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 11 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005 come modificato dal D.P.Reg. 0385/Pres./2006 è soppressa.

art. 5 modifica all'articolo 13 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005 è soppressa.

art. 6 disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali, alla medesima data, non sia ancora emanato il provvedimento di concessione.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

VISTO: IL PRESIDENTE